

ARGOMENTO: PER UNA MAGGIORE TUTELA E' NECESSARIO INDICARE TUTTO PER ISCRITTO NEL CONTRATTO DI AFFILIAZIONE

D:

Sono affiliato ad una rete di franchising operante nel settore dell'elettronica. Nel testo contrattuale sottopostomi dall'affiliante, poi da me sottoscritto, era prevista, onde incentivare la vendita al dettaglio, l'erogazione di finanziamenti a tasso zero a favore dei clienti, senza specificare in maniera precisa chi dovesse sostenere i relativi interessi. Dopo l'erogazione dei primi finanziamenti mi sono reso conto che gli interessi gravavano interamente su di me, con la conseguenza di arrivare alla situazione paradossale per la quale la maggior presenza di clienti mi crea un sempre maggiore indebitamento. Come posso rientrare delle perdite ed, eventualmente, svincolarmi dal contratto di affiliazione?

R:

Nel franchising il contratto da sottoscrivere assume un ruolo fondamentale, poiché fotografa il contenuto di quello che sarà il rapporto instauratosi tra le parti e, di conseguenza, tutti i diritti e doveri che derivano da quest'ultimo.

L'aspirante affiliato, pertanto, deve in primis dedicare il giusto spazio ad un'accurata lettura del testo contrattuale, onde comprendere quali siano effettivamente i vantaggi ed i punti di forza o di debolezza della rete a cui è invitato ad aderire.

Nel caso di specie, l'affiliato apprende solo a seguito dell'instaurazione del rapporto che gli interessi dei finanziamenti concessi ai clienti nella vendita al dettaglio con la formula del tasso zero sono totalmente a suo carico, nonostante il contratto di affiliazione non avesse esplicitato tale condizione.

Occorre tenere presente, a tal proposito, che l'accortezza richiesta all'aspirante affiliato nell'analisi del contratto di franchising ha un contraltare rappresentato da tutta una serie di precisi obblighi di informazione gravanti sull'affiliante, che questi dovrà assolvere indicando nel testo contrattuale gli elementi fondamentali che caratterizzano la rete di cui è promotore, così come previsto dall'art. 3, num. 4, della L. 129/2004 sul franchising.

Il nostro esperto risponde

In particolare, al fine di suggerire una prima via percorribile dall'affiliato, è utile richiamare la lett. a) dell'art. 3, la quale prevede che l'affiliante debba indicare espressamente "l'ammontare degli investimenti e delle eventuali spese di ingresso che l'affiliato deve sostenere prima dell'inizio dell'attività".

Viceversa, nel caso prospettato dal quesito, l'affiliante sottace completamente nel contratto l'onere per l'affiliato relativo agli interessi dei finanziamenti concessi a tasso zero, di cui il contratto fa menzione senza specificare su chi ricadano.

A questo punto, occorre tenere presente che l'azzeramento degli interessi a favore del consumatore delle operazioni di finanziamento al consumo della specie sono posti in essere tramite contratti quadro tra l'affiliante e la società finanziaria sulla cui base vengono poi erogati i finanziamenti formalmente a tasso zero ma con un rischio del capitale che resta a carico della finanziaria e interessi che l'affiliante si impegna a coprire ribaltando l'obbligo sull'affiliato.

Quindi, è l'affiliante che contratta il tasso di interesse con la società finanziaria che effettua la prestazione di credito al consumo e che, poi, l'affiliato dovrà pagare al posto dell'acquirente del bene finanziato. Tale meccanismo, richiede quindi palesemente che il contratto non possa limitarsi a prevedere genericamente l'esistenza di promozioni a tasso zero ma debba specificare che i relativi interessi sono a carico dell'affiliato, quantomeno con un tetto massimo inferiore a quello dei tassi di credito al consumo, dato che trattasi di operazione intercorrente tra commercianti quali sono l'affiliato dettagliante e la finanziaria.

In presenza di tale carenza di imputazione degli oneri del contratto, l'affiliato potrebbe pretendere una suddivisione paritaria di detto onere con l'affiliante e potrebbe parimenti verificare che l'interesse applicato dalla finanziaria sia corrispondente a quello delle operazioni commerciali e non a quello, molto più elevato, del credito al

consumo.

Conseguentemente, l'applicazione a favore della finanziaria e a carico dell'affiliato di un interesse corrispondente al credito al consumo assai facilmente potrebbe nascondere dei ristorni a favore dell'affiliante con la messa in opera di vere e proprie royalty occulte vietate dalla legge e assai provabili se il contratto stesso preveda, ad esempio, una ripartizione paritaria dell'onere finanziario.

Nei casi estremi di mancato accordo con l'affiliante, l'affiliato ha conseguente possibilità di esperire un'azione giudiziale per ottenere la declaratoria di nullità del contratto di franchising ex art. 1418 c.c., per contrarietà a norme imperative ed, in particolare, a quelle della L. 129/2004 sul franchising.

Infatti, a ciò aggiungasi che l'affiliante deve indicare obbligatoriamente nel contratto di affiliazione commerciale, a norma dell'art. 3 comma IV let. b) della Legge 129/2004, "le modalità di calcolo e di pagamento delle royalties", offrendo così all'Affiliato la possibilità di valutare l'effettiva convenienza dell'affare e di quantificare, quindi, i propri reali margini di guadagno dall'intraprendere un tale tipo di attività.

Nel caso di specie, la totalità degli interessi a carico dell'affiliato e non ad esempio ripartiti in parti uguali tra affiliante ed affiliato, potrebbe costituire, per la parte che presuntivamente potrebbe spettare all'affiliante una royalty occulta, con l'ulteriore possibilità per l'Affiliato di richiedere, anche in virtù di tale violazione, che l'intero contratto venga dichiarato nullo in base all'art. 1418 c.c., per violazione di norme imperative e, più specificatamente, a tale profilo si aggiungerebbe la possibilità di esperire un'azione di annullamento del contratto ex art. 8 Legge 129/2004 ed ex art. 1439 c.c., per dolo.

AZ © RIPRODUZIONE VIETATA

Dott.ssa Deborah Licia Musto
Studio Legale Grassi – p.grassi@jrp.it